REGOLAMENTO (CEE) N. 3193/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1987

che dà inizio all'acquisto di intervento per i semi di girasole in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2933/87 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 282/67/CEE prevede le condizioni che consentono l'apertura degli acquisti di intervento per i semi di girasole ; che le condizioni particolari relative al Portogallo sono stabilite nel paragrafo 7 dello stesso articolo ;

considerando che i prezzi di mercato rilevati in Portogallo per i semi di girasole sono inferiori al prezzo di intervento ; che a norma dell'articolo 2 del regolamento 282/67/CEE è pertanto opportuno decidere di dare inizio agli acquisti di intervento di tali semi in detto Stato membro ;

considerando che in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 (6), gli organismi d'intervento di ogni Stato membro possono acquistare esclusivamente i semi raccolti sul territorio di quest'ultimo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo di intervento portoghese procede all'acquisto di semi di girasole raccolti in tale paese, offerti nei centri di intervento alle condizioni previste dal regolamento n. 282/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 46.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.